

Co.Re.Com. Cal./FG

DELIBERAZIONE N. 16

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Gramoglia xxx c/H3G xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 30/01/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 15 novembre 2012, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 50074, con cui il sig. xxxx ne ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con la Società H3G xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.;

la nota del 21 novembre 2012, prot. n. 50725, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

la nota di convocazione dell'8 gennaio 2013, prot. n. 952, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 24 gennaio 2013, alla relativa udienza di discussione;

il verbale di udienza del 24 gennaio 2013;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il sig. xxxx ha dichiarato quanto segue:

la controversia ha la sua motivazione nella mancata liquidazione delle somme riconosciute nelle note di credito dal gestore convenuto;

nonostante le diverse telefonate effettuate al Servizio Cliente nessuna risposta gli è stata fornita;

con nota del 16 marzo 2012 la società è stata invitata a procedere alla liquidazione (nessuna risposta in merito);

il 26 giugno 2012 è stata inviata nota di sollecito alla società telefonica;

il valore della controversia comprende € 5.680,11, per la liquidazione delle note di credito emesse dalla società, nonché l'indennizzo per mancata gestione dei reclami.

Per i suesposti motivi, l'istante ha promosso, in data 22 agosto 2012, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di xxx, il tentativo di conciliazione, conclusosi con un verbale di mancata conciliazione.

In data 15 novembre 2012, con istanza introduttiva del presente contenzioso, l'istante ribadendo le proprie doglianze ha richiesto *"la liquidazione delle note di credito, l'indennizzo e/o il risarcimento del danno patito in conseguenza del comportamento inadempiente ai sensi dell'art. 1218 c.c., per la mancata risposta al reclamo (...)"*.

Con memoria del 21 dicembre 2012 parte convenuta ha controdedotto in ordine ai rilievi sollevati dal ricorrente:

il 21 dicembre 2006 e il 12 gennaio 2007, sono state attivate le utenze xxxx, xxxx, xxx e xxx, abbinate ai piani tariffari in abbonamento "B-Star", "Powerfull" e "B-Flat";

le utenze de quibus sono state disattivate in data 28 settembre 2007;

ha emesso per le utenze de quibus le seguenti fatture: n. xxx di € 356,80, scaduta il 14 febbraio 2007; n. xxx di € 307,97, scaduta il 17 marzo 2007; n. xx di € 666,54, scaduta il 14 aprile 2007; n. xxx di € 578,83, scaduta il 15 maggio 2007; n. xxx di € 1.241,14, scaduta il 14 giugno 2007; n. xxx di € 745,69, scaduta il 15 luglio 2007; n. xxx di € 369,24, scaduta il 14 agosto 2007; n. xxx di € 117,24, scaduta il 14 settembre 2007; n. xx di € 132,24, scaduta il 15 ottobre 2007; n. xxx di € 1.655,00, scaduta il 14 novembre 2007;

l'istante non ha saldato le citate fatture e non ha contestato gli importi;

perdurando lo stato di insolvenza, il 26 giugno 2010 il gestore ha emesso i documenti di storno n. xxx (€ 305,16); n. xxx (€ 230,51); n. xxx (€ 614,90); n. xxx (€ 527,19); n. xxx (€ 1.189,50); n. xx (€ 694,05), n. xxx (€ 317,60); n. xxx (€ 65,60); n. xxx (€ 80,60); xxxx (€ 1.655,00);

tale emissione si è resa necessaria ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR 633/1972, al solo fine di recuperare l'imposta a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto;

i citati documenti non comportano rinuncia al credito rimasto ancora insoluto, ma rappresentano un sistema contabile per recuperare le tasse pagate dal gestore su delle fatture rimaste insolute;

il riscontro alle segnalazioni di controparte è rappresentato dalle note di credito inviate all'istante, ove è riportata la causale di emissione delle stesse.

All'udienza del 24 gennaio 2013 l'istante non è comparso.

Motivi della decisione

1 In tema di rito.

In via preliminare, si osserva che l'istanza avanzata dall'istante, riguardo la liquidazione delle note di credito emesse dal gestore (storno n. xxx (€ 305,16); n. xxx (€ 230,51); n. xxx (€ 614, 90); n. xxx (€ 527,19); n. xxx (€ 1.189,50); n. xxx (€ 694,05), n. xxx (€ 317,60); n. xxx (€ 65,60); n. xxx (€ 80,60); xxx (€ 1.655,00), è inammissibile.

Difatti, non è necessario promuovere tentativo di conciliazione potendo adire l'AGO nell'ipotesi di mero recupero di crediti e nell'ipotesi di controversie attinenti esclusivamente profili tributari o fiscali.

Peraltro, la richiesta avanzata dall'istante (che nel caso di specie non ha mai contestato gli importi delle fatture de quibus) è illegittima, in quanto i documenti di accredito sono stati emessi ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR 633/1972, al solo fine di recuperare l'imposta a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto.

Ne consegue che tali documenti non comportano rinuncia al credito rimasto ancora insoluto, e per il quale per di più l'operatore si riserva ogni ulteriore azione per il recupero, ma rappresentano uno strumento per recuperare le tasse pagate dal gestore su delle fatture rimaste insolute.

Il ricorrente ha illegittimamente richiesto la "liquidazione delle note di passaggio a perdita", emesse dal gestore, tentando di ottenere l'erogazione di quella somma che lo stesso deve, ancora, versare al gestore.

Alla luce di quanto sopra rilevato, la richiesta che qua sarebbe stata, comunque, rigettata, e poiché la domanda principale è infondata, non è accoglibile nemmeno la pretesa di indennizzo per mancata risposta al reclamo.

3 Con riferimento alle spese di procedura

Per quanto sopra precisato, si ritiene equo compensare le spese della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Il rigetto dell'istanza del sig. xxxx;
- 2) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- 3) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente
f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore del Co.Re.Com.
f.to Avv. Rosario Carnevale